



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

All'On.le Ministro

e per competenza
Al Direttore Generale DGSINFS
Al Dirigente dell'Ufficio 6°

SEDE

OGGETTO: Richiesta parere in merito ai contenuti formativi del corso intensivo di formazione di cui all'art. 1, comma 597, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Adunanza del 3/7/2018

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTA la nota del Direttore Generale della DGSINFS - Ufficio 6° (Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di Stato e professioni) del 30/05/2018 con la quale si chiede al CUN di esprimere un apposito parere, al fine di consentire alla Direzione generale di fornire indicazioni agli Atenei in merito a quali contenuti formativi della Laurea L-19 dovrebbero essere ricompresi nel corso intensivo di formazione di cui al comma 597 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*), che va organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione, anche tramite attività di formazione a distanza, tenendo in debita considerazione, da un lato, la natura professionalizzante del corso intensivo, dall'altra l'eventuale possesso di diversi titoli universitari da parte di coloro che già operano in qualità di educatore;

VISTO l'articolo 1, comma 595, della citata legge n. 205/2017, nel quale si prevede che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L-19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, *Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*;

VISTO il comma 597 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205/2017 che ha altresì previsto che, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari (CFU), acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico anche i soggetti inquadrati nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore, nonché i soggetti che hanno svolto l'attività di educatore per non meno di tre anni o che sono in possesso di un diploma rilasciato, entro l'anno scolastico 2001/2002, da un istituto magistrale o da una scuola magistrale;

VISTA la tabella della Classe di Laurea L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione);



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

VISTA la delibera (23 febbraio 2018) della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione (CUNSF), espressione dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione;

CONSIDERATO che la legge richiede che i complessivi 60 CFU in cui è suddiviso il corso intensivo debbano essere ricompresi nelle discipline di cui all'articolo 1, comma 595, ovvero sia, per quanto concerne la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, nell'alveo della classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19);

FORMULA IL SEGUENTE PARERE:

La questione della formazione, del reclutamento e del riconoscimento professionale degli educatori è posta ad oggetto di recenti interventi normativi che rispondono al bisogno di sanare, a livello nazionale, situazioni di ambiguità e disorganicità generate da un pluriennale vuoto normativo nel quale hanno trovato spazio disposizioni difformi sul territorio nazionale, soprattutto sul piano del riconoscimento dei titoli ritenuti validi ai fini dello svolgimento di attività educativa professionale in molti ambiti strategici per il Paese, tanto nei servizi pubblici quanto nei servizi privati.

Si inserisce in questo quadro di messa a sistema delle professioni educative e formative quanto stabilito dall'art. 1, commi 594-601, della citata legge 205/2017.

L'educatore professionale socio-pedagogico opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente negli ambiti educativo e formativo, scolastico, socio-assistenziale (limitatamente agli aspetti socio-educativi), della genitorialità e della famiglia, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo-motorio, dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere svolta solo dopo aver conseguito la Laurea nella classe L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione) e ai sensi delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 65/2017.

In via transitoria (triennio 2018-2020), possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 205/2017, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

La qualifica è conseguita previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU nelle discipline di cui al comma 593 (da leggersi 595, come da avviso di rettifica pubblicato in G.U.), organizzato dai Dipartimenti e dalle Facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione delle università, anche tramite attività di formazione a distanza.

Il corso intensivo di formazione è finalizzato a qualificare il personale in servizio nelle istituzioni socio-educative sprovvisto di titolo di laurea affinché sia in grado di operare con adeguate conoscenze e competenze nei diversi servizi e contesti formali e non formali del sistema italiano di istruzione, educazione e formazione.

Nel formulare una proposta che consenta alla DGSSIFS di fornire indicazioni agli Atenei in merito a quali contenuti formativi della Laurea L-19 dovrebbero essere ricompresi nei corsi intensivi di formazione organizzati dai Dipartimenti e dalle Facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione, il CUN tiene conto:

- a) della tabella delle attività formative della Classe L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione);
- b) della natura professionalizzante del corso intensivo;
- c) della variegata composizione dell'utenza potenziale, prevalentemente costituita da lavoratori privi di titoli universitari;
- d) della proposta di curriculum elaborata dalla Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione (CUNSF), condivisa dal Coordinamento Nazionale dei Corsi di Laurea in Educazione e Pedagogia (CONCLEP), espressione dei Corsi di Laurea nella classe L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione);
- e) dell'eventuale possesso di diversi titoli universitari da parte di coloro che già operano in qualità di educatore.

In continuità con gli obiettivi formativi previsti dalla Classe di Laurea L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione), il corso intensivo di formazione dovrà consentire ai partecipanti di sviluppare:

- a) conoscenze teoriche, epistemologiche e metodologiche di base nelle scienze dell'educazione, con riferimento alle diverse dimensioni delle problematiche educative;
- b) conoscenze teorico-pratiche per l'analisi della realtà sociale, culturale e territoriale;
- c) competenze per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti e interventi educativi e formativi, al fine di rispondere, nei servizi alla persona e alle comunità, alla crescente domanda educativa espressa dalla realtà sociale;
- d) competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo-relazionali e organizzativo-istituzionali.

Il corso intensivo di formazione dovrà fornire ai partecipanti i quadri di riferimento teorico-metodologici utili a sistematizzare la cultura professionale di base nelle scienze dell'educazione e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

della formazione, affinando saperi e competenze specifiche, metodi e tecniche di lavoro e di ricerca utili a gestire attività di educazione e formazione nei diversi servizi educativi e formativi.

Il corso si conclude con la presentazione di un *project work* atto a documentare il percorso di riflessione sull'esperienza professionale svolto dai partecipanti durante il corso intensivo.

Corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari per il conseguimento della Qualifica di "Educatore professionale socio-pedagogico"

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 594-601)

| Ambiti disciplinari | Settori Scientifico-disciplinari | CFU |
|--|---|-----------|
| <i>Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche</i> | M-PED/01 Pedagogia generale e sociale | 32 |
| | M-PED/02 Storia della pedagogia | |
| | M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale | |
| | M-PED/04 Pedagogia sperimentale | |
| <i>Discipline psicologiche</i> | M-PSI/01 Psicologia generale | 6-10 |
| | M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione | |
| | M-PSI/05 Psicologia sociale | |
| <i>Discipline filosofiche, sociologiche, antropologiche e giuridiche</i> | M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche | 6-10 |
| | M-FIL/01 Filosofia teoretica | |
| | M-FIL/03 Filosofia morale | |
| | M-FIL/06 Storia della filosofia | |
| | SPS/01 Filosofia politica | |
| | SPS/07 Sociologia generale | |
| | SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi | |
| | IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico | |
| Prova finale | Project Work | 12 |
| Totale CFU | | 60 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Si raccomanda:

- a) l'adozione di modalità di insegnamento collaborative e partecipative, adatte a favorire processi di riflessione critica sull'esperienza professionale maturata dai partecipanti negli anni di lavoro e/o sui saperi e sulle competenze sviluppate mediante altri percorsi formativi;
- b) qualora si optasse per l'offerta di attività di formazione a distanza, di prevedere comunque una congrua percentuale di attività formative in presenza;
- c) la necessità di tenere in debita considerazione, anche nella costruzione del percorso formativo, la variegata composizione dell'utenza potenziale del corso intensivo, costituita prevalentemente da lavoratori privi di titoli di studio universitari;
- d) la necessità di non ritardare l'avvio delle procedure necessarie all'erogazione dei corsi in considerazione della specificità del profilo dei partecipanti (adulti lavoratori in formazione in vista di una qualificazione) e della loro particolare e fragile situazione lavorativa (contratti prevalentemente a tempo determinato);
- e) l'adozione, per il calcolo del costo d'iscrizione al costo intensivo, di meccanismi di contribuzione progressiva legati all'indicatore ISEE, in linea con quanto disposto dall'art. 1, commi 252-267, Legge n. 232/2016.

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Moretta)

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbati)